

Leggere La Convenzione Di Ginevra (1864)

Analisi del documento e spazio *Difendere la dignità umana*

Fascia d'età :	Studenti a partire da 13 anni
Materie :	diritto, educazione civica, storia
Realizzazione :	prima o dopo la visita della mostra <i>L'Avventura Umanitaria</i> e in particolare dello spazio <i>Difendere la dignità umana</i>
Durata :	45 minuti
Materiale necessario :	questionari a sufficienza, carta e penna
Competenze :	lettura e comprensione di un testo, capacità critica

Principi generali dell'attività :

Recatevi nell'area tematica *Difendere la dignità umana* dov'è presentata la Convenzione di Ginevra del 1864. L'attività permette una riflessione sul rispetto della dignità umana durante i conflitti.

Introduzione :

Dall'8 al 22 agosto 1864 a Ginevra si tenne una conferenza diplomatica i cui principali organizzatori furono Henry Dunant e Gustave Moynier. Dopo quindici giorni di riunioni all'Hotel de Ville, dodici dei sedici paesi rappresentati firmarono la Convenzione di Ginevra.

Spunti di riflessione :

Art. 1. Perché si insiste tanto sulla neutralità ? Cosa se ne può dedurre sulle pratiche dell'epoca ?

Art. 4. Perché si insiste sul materiale ? Cosa se ne può dedurre sulle pratiche di guerra dell'epoca?

Art. 5. Perché si insiste sullo statuto dei civili ? Cosa se ne può dedurre sul coinvolgimento dei civili e il trattamento riservato loro nelle zone di conflitto ?

Art. 6. Perché si opera una distinzione tra i feriti ? Cosa se ne può dedurre sul trattamento che era riservato all'epoca ai feriti a seconda della loro origine ?

Testo :

Art.1

I posti di pronto soccorso e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali e, in quanto tali, protetti e rispettati dai belligeranti, finché vi si troveranno dei malati e dei feriti.

La neutralità verrebbe meno se tali posti di pronto soccorso od ospedali fossero sorvegliati da una forza militare.

Art.2

Il personale degli ospedali e dei posti di pronto soccorso, che comprende l'intendenza, il Servizio di sanità, quello amministrativo e di trasporto dei feriti, come pure i cappellani, godrà del beneficio della neutralità quando sarà in funzione e fintanto che ci saranno dei feriti da assistere o da soccorrere.

Art.3

Le persone menzionate nell'articolo precedente potranno, anche dopo l'occupazione da parte del nemico, continuare ad adempiere le loro funzioni nell'ospedale o nell'ambulatorio in cui prestano servizio, oppure ritirarsi per raggiungere il corpo a cui appartengono.

In tali circostanze, quando queste persone cessino le loro funzioni, verranno consegnati agli avamposti nemici a cura dell'esercito di occupazione.

Art.4

Poiché il materiale degli ospedali militari è soggetto alle leggi della guerra, le persone addette a tali ospedali potranno, ritirandosi, portare con sé solamente gli oggetti di loro proprietà personale.

Nelle stesse circostanze, viceversa, l'ambulatorio conserverà il suo materiale.

Art.5

Gli abitanti del luogo che recheranno soccorso ai feriti saranno rispettati e rimarranno in libertà. I generali delle Potenze belligeranti avranno il compito di avvertire gli abitanti dell'appello rivolto alla loro umanità e della neutralità che ne deriverà.

Ogni ferito accolto e curato in una casa le servirà da salvaguardia. L'abitante che avrà raccolto in casa sua dei feriti sarà esonerato dall'alloggiarvi delle truppe, come pure dai contributi di guerra che potrebbero essere imposti.

Art.6

I militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualsiasi nazione appartengano.

I comandanti in capo avranno la facoltà di consegnare immediatamente agli avamposti nemici i militari nemici feriti durante il combattimento, quando le circostanze lo permettono e di comune accordo fra le due parti.

Verranno rimandati nei loro paesi coloro che, dopo la guarigione, saranno riconosciuti inabili al servizio.

Anche gli altri potranno essere rimpatriati a condizione che non riprendano le armi per tutta la durata della guerra.

Le evacuazioni, insieme con il personale che le dirige, saranno coperte da una totale neutralità.

Art.7

Una bandiera distintiva e uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di pronto soccorso e le evacuazioni. In ogni circostanza, dovrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale.

Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato, ma il suo rilascio dipenderà dall'autorità militare.

Art.8

I dettagli di esecuzione della presente convenzione saranno fissati dai comandanti in capo degli eserciti belligeranti, secondo le istruzioni dei rispettivi governi e in conformità con i principi generali enunciati in questa convenzione.

Art.9

Le Alte Potenze contraenti hanno deciso di far conoscere la presente convenzione ai governi che non hanno potuto inviare dei plenipotenziari alla Conferenza internazionale di Ginevra, invitandoli ad aderirvi; a tale scopo il protocollo è lasciato aperto.

Art.10

La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche verranno scambiate a Berna, nel limite di quattro mesi, o ancor prima, se ciò è possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposto il sigillo della loro arme.

Fatto a Ginevra, il ventiduesimo giorno del mese d'agosto dell'anno mille ottocento sessanta quattro.

(Fonte: H. Dunant Un ricordo di Solferino, Croce Rossa Italiana 2002)